

# Estretto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") ROSSS S.p.A.

## SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE E SOGGETTI ADERENTI

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale originariamente stipulato in data 4 marzo 2008 e rinnovato in data 8 aprile 2011 (il "**Patto Parasociale**") dai signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i "**Paciscenti**") e la RossS S.p.A. con sede in Scarperia, Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di codice fiscale 01813140488 (la "**Società**" o "**RossS**").

## STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Sono oggetto del Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del TUF, tutte le azioni ordinarie di RossS a qualsivoglia titolo detenute dai Paciscenti (le "**Azioni Sindacate**") alla data dell'8 aprile 2011.

PACISCENTE	N. AZIONI SINDACATE	% AZIONI SINDACATE RISPETTO AL TOTALE AZIONI SINDACATE	% AZIONI SINDACATE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE
Stefano Bettini	3.240.000	33,3	28,003
Silvano Bettini	3.240.000	33,3	28,003
Sandro Bettini	3.240.000	33,3	28,003
<b>Totale</b>	<b>9.720.000</b>	<b>100</b>	<b>84,009</b>

I Paciscenti si sono impegnati a conferire al Patto Parasociale ogni altra azione della Società di cui dovessero divenire titolari durante la vigenza del Patto Parasociale per qualsivoglia ragione e/o titolo.

Non esiste alcun soggetto che, in virtù del Patto Parasociale, esercita il controllo della Società ai sensi dell'articolo 93, 1 comma, del TUF.

## CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

### Diritto di Prelazione

A) I Paciscenti si sono obbligati a sottoporre il trasferimento per atto tra vivi delle Azioni Sindacate e dei relativi diritti di opzione alla preventiva offerta in prelazione in favore degli altri Paciscenti.

La prelazione non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti a favore di società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., dal Paciscente, che intende effettuare il trasferimento e a condizione che il soggetto trasferitario sottoscriva - preventivamente all'acquisto - il Patto Parasociale per adesione.

E pattuito che, in relazione alla vendita in Borsa delle Azioni Sindacate, anche in deroga a quanto sopra pattuito, il diritto di prelazione troverà applicazione in forma semplificata.

I Paciscenti si sono impegnati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscono il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Paciscente.

B) Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta è pienamente libero; nel caso di pluralità di eredi e, quindi, di contitolarità delle azioni, essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi di legge. Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore di soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, invece, è sottoposto al diritto di prelazione dei Paciscenti.

### Offerta Pubblica di Acquisto

I Paciscenti si impegnano rispettivamente a non porre in essere operazioni di compravendita di azioni della Società che possano dar luogo all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.

### Corporate Governance

Al fine di assicurare a RossS un'operatività che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, sia caratterizzata da un'unitarietà di gestione e di impostazione strategica, nonché da stabilità degli assetti azionari, i Paciscenti hanno convenuto di consultarsi prima di ciascuna adunanza delle assemblee di RossS per discutere sul voto da assumere in relazione alle materie poste all'ordine del giorno. Le decisioni dovranno essere assunte all'unanimità, tenendo conto dell'interesse della Società, essendo peraltro inteso che, al fine di evitare situazioni di stallo, qualora i Paciscenti non addivenissero ad una determinazione condivisa, ciascun Paciscente sarà rispettivamente libero di esprimere il voto in assemblea senza alcun vincolo derivante dal presente Patto Parasociale.

## EFFICACIA E DURATA DEL PATTO PARASOCIALE - FORO COMPETENTE

Il Patto Parasociale avrà efficacia dal 8 aprile 2011 ("**Data di Efficacia**"), scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni dalla Data di Efficacia e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (mesi) prima della data di scadenza del Patto Parasociale. Qualsiasi controversia o vertenza derivante dal Patto Parasociale sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

## DEPOSITO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale sarà depositato presso il Registro Imprese di Firenze.